CAMERA DEI DEPUTATI N. **3054**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNAMI, FILINI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MONTARULI, KELANY

Introduzione dell'articolo 416-*bis*.2 del codice penale in materia di associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica

Presentata il 30 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato diretta a colmare una lacuna del nostro ordinamento rispetto ai fenomeni di criminalità collettiva caratterizzati da un'elevata capacità offensiva, ma privi dei requisiti di stabilità e di organizzazione richiesti per l'applicazione degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale in materia di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso.

In particolare, negli ultimi anni, il crescente susseguirsi di episodi di violenza verificatisi nel corso di manifestazioni pubbliche, caratterizzati da aggressioni nei confronti degli appartenenti alle Forze di polizia, da atti di devastazione e di vandalismo e da azioni dirette contro opere e infrastrutture di particolare rilievo per il Paese, ha sottolineato l'esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione ha profondamente modificato, inoltre, le modalità di organizzazione delle condotte di tali gruppi. Applicazioni di messaggistica istantanea, gruppi chiusi e piattaforme digitali consentono di costituire in tempi estremamente rapidi aggregazioni criminali temporanee, coordinando spostamenti, obiettivi e modalità esecutive con strumenti idonei a garantire rapidità operativa e, in taluni casi, un elevato grado di riservatezza delle comunicazioni.

Tali vicende hanno dimostrato come l'evoluzione delle modalità di pianificazione e realizzazione delle condotte violente ri-

chieda un adeguamento del quadro normativo, affinché l'ordinamento sia in grado di assicurare una risposta efficace e proporzionata rispetto a queste nuove forme di organizzazione criminale che minano non solo l'incolumità degli operatori di polizia, ma anche la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge circoscrive con precisione l'ambito applicativo della nuova fattispecie, prevedendo che la costituzione del gruppo sia finalizzata alla commissione di specifici delitti individuati negli articoli 336, 337, 339, 419, 420, 421, 421-*bis*, 582, 583 e 635 del codice penale.

È punito, altresì, chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo.

È prevista un'aggravante relativa all'impiego di strumenti informatici o telematici idonei ad assicurare la segretezza delle comunicazioni, giustificata dalla maggiore difficoltà di prevenzione e accertamento delle condotte quando il coordinamento avviene attraverso modalità specificamente orientate ad eludere l'attività investigativa. Un'ulteriore aggravante è prevista, inoltre, qualora il gruppo si avvalga di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, compromettendo l'efficacia dell'intervento delle Forze di polizia e mettendo a rischio l'ordine pubblico.

Il quinto comma dispone la previsione di un trattamento sanzionatorio più severo nei confronti dei promotori, degli organizzatori e dei dirigenti del gruppo che recepisce un criterio già consolidato nella disciplina dei reati associativi, valorizzando il maggiore disvalore della condotta di chi determina, dirige o rende possibile l'azione criminosa.

Infine, vi è la previsione della confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato, al fine di sottrarre definitivamente alla disponibilità degli autori gli strumenti utilizzati per l'organizzazione e l'esecuzione delle condotte criminose, rafforzando l'efficacia preventiva della disciplina e impedendone il futuro reimpiego per finalità illecite.

In conclusione, l'obiettivo della presente proposta di legge muove dalla necessità di rafforzare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva, introducendo uno strumento normativo coerente con i princìpi dell'ordinamento penale, capace di intercettare forme di organizzazione criminale che, pur non integrando gli estremi dell'associazione per delinquere, manifestano una significativa capacità offensiva e un concreto pericolo per la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 416-*bis*.1 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 416-*bis*.2. – *(Associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica)* – Chiunque partecipa ad un gruppo composto da tre o più persone che, pur essendo privo dei requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce o si coordina, anche mediante strumenti di comunicazione digitale o in occasione di manifestazioni pubbliche, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 339, 419, 420, 421, 421-*bis*, 582, 583 e 635, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata se il gruppo si avvale di strumenti informatici o telematici idonei a impedire l'individuazione del contenuto o dei partecipanti alle comunicazioni al fine di ostacolare l'attività di indagine.

La pena di cui al primo comma è aumentata fino alla metà se il gruppo si avvale di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a otto anni.

Nei confronti del condannato è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego ».



19PDL0210600